

COMUNE DI PERUGIA

Settore Risorse Umane Organizzative e Strumentali

U.O. Provveditorato

**REGOLAMENTO SPECIALE PER I CUSTODI
DI EDIFICI O IMPIANTI COMUNALI**

- *Approvato con atto C.C. n.1143 del 17.11.1982*
- *Modificato con atto G.C. n. 3887 del 22.12.1983*

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Art. 1 – SERVIZIO DI CUSTODIA

Negli immobili e/o negli impianti di proprietà comunale, sedi di pubblici servizi, l'Amministrazione provvede alla relativa sorveglianza con personale di custodia nominato dalla Giunta Municipale secondo le norme previste dal vigente Regolamento generale organico per la generalità dei dipendenti.

Art. 2 – FUNZIONI DEL CUSTODE

Il custode osserva il normale orario di lavoro fissato per il restante personale comunale, con le articolazioni che si rendano necessarie in relazione alle esigenze di servizio.

Il custode è tenuto a svolgere le funzioni relative al livello retributivo di appartenenza e deve comunque provvedere, in base alle disposizioni impartite dal responsabile di servizio, alla pulizia dei locali, dei cortili e dei porticati dell'edificio affidatogli, nonché alla cura dei piazzali e/o giardini annessi alla struttura. Egli è inoltre tenuto ad assicurarsi, al termine del proprio turno lavorativo o, comunque, alla cessazione delle attività all'interno della struttura, della perfetta chiusura dei cancelli, porte e finestre, dello spegnimento delle luci, della disattivazione di eventuali interruttori installati nei locali e segnalare tempestivamente eventuali guasti degli impianti.

Ai custodi delle scuole, oltre alle funzioni di sorveglianza vera e propria, è affidato il compito di osservare e fare osservare tutte le disposizioni impartite dagli organi competenti (scolastici e/o comunali) e riguardanti la funzionalità dei servizi scolastici.

Singoli regolamenti disciplinanti il funzionamento di particolari servizi possono porre, a carico dei custodi, attività aggiuntive a quelle previste nel presente articolo, in relazione alla specificità degli immobili da sorvegliare.

Art. 3 – ALLOGGIO DI SERVIZIO

Qualora la particolare destinazione sociale della struttura ovvero la rilevanza ed il valore delle cose esistenti all'interno della medesima impongano la necessità di garantire la continuità del servizio di sorveglianza nell'arco dell'intera giornata, al custode può essere assegnato, con provvedimento della Giunta Municipale, l'uso gratuito dell'alloggio di servizio annesso all'impianto e/o stabile affidatogli. In tale caso al custode competono la fornitura del carburante per il riscaldamento e il rimborso della spesa per l'illuminazione, limitatamente ad un consumo mensile di 30 kw, qualora l'impianto dell'abitazione non sia allacciato a quello dell'immobile da sorvegliare.

Il valore monetario corrispondente all'uso dell'abitazione, determinato secondo le modalità previste dalle vigenti norme legislative in materia, è assoggettato alle contribuzioni assicurative e previdenziali.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CUSTODE IN RELAZIONE ALL'USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE DI SERVIZIO

L'uso gratuito dell'alloggio comporta l'obbligo di garantire la continuità del servizio di sorveglianza nell'arco dell'intera giornata. Nelle ore di chiusura al pubblico della struttura il custode

o un membro della propria famiglia dovrà essere presente nell'abitazione per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

Nel periodo di godimento delle ferie annuali, ovvero in caso di malattia del custode, qualora non sia possibile provvedere all'attività di sorveglianza, sarà cura dell'Amministrazione individuare soluzioni temporanee atte a garantire la funzionalità del servizio.

ART. 5 – PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL CUSTODE ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

Al custode che fruisce dell'uso gratuito dell'abitazione di servizio possono essere riconosciute prestazioni straordinarie soltanto nel caso di espletamento di attività diverse dalla mera sorveglianza e/o pulizia dei locali, se rese al di fuori del normale orario di servizio prefissato.

Tali prestazioni, comunque, debbono essere contenute entro i limiti previsti dal Regolamento generale organico.

ART. 6 TRASFERIMENTO DEL CUSTODE CHE FRUISCE DELL'ABITAZIONE DI SERVIZIO E ABBANDONO DEI LOCALI

La concessione dell'obbligo di servizio non costituisce, in nessun caso, un diritto acquisito, né dà luogo a risarcimenti di sorta qualora venga revocata in seguito a risoluzione del rapporto di lavoro o di trasferimento del dipendente ad altro servizio.

I custodi fruitori di alloggio di servizio possono essere trasferiti, in qualsiasi momento, a seconda delle esigenze di servizio, ad altra custodia che presupponga l'uso gratuito dell'abitazione. Il trasferimento ad altra attività, invece, può essere disposto soltanto nel caso di soppressione del posto, o qualora il dipendente non sia più in condizione di assicurare la continuità del servizio di custodia, ovvero a seguito di specifica richiesta dell'interessato.

L'effettivo abbandono dei locali deve avvenire entro 90 giorni della notifica della scadenza della concessione.

Il suddetto termine si applica anche nel caso di cessazione del rapporto d'impiego.

ART. 7 – DIVIETO DI CONCESSIONE IN USO DELL'ABITAZIONE DI SERVIZIO

Il custode non può affittare – o, comunque, concedere in uso - l'abitazione di servizio assegnatagli, o parte di essa. In caso di trasgressione egli decadrà dal beneficio ed avrà l'obbligo, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora, di riconsegnare l'alloggio all'Amministrazione, dietro semplice invito del Sindaco, senza pregiudizio per i provvedimenti disciplinari del caso.

ART. 8 – ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le disposizioni regolamentari che siano in contrasto con le norme contenute negli articoli precedenti.